



**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO**  
**UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**  
**00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-91684005-Fax-0623326645**  
**[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)**

**C.U. n. 8**

Roma, 22 novembre 2013

### **LA COMMISSIONE D' APPELLO FEDERALE**

si è riunita in data 21 novembre 2013 alle ore 13:30 presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, Viale Tiziano 74 - Roma, composta dagli avvocati:

Avv. Enrico VALENTINI	Presidente
Avv. Augusto DI MARZIANTONIO	Componente - Estensore
Avv. Gianluca SIMEONI	Componente

per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società A.S.D. FOLLONICA HOCKEY avverso il Comunicato Ufficiale n. 13 del 05/11/2013 con il quale il Giudice Unico Nazionale comminava *ammenda di € 1.000,00 ed obbligo di disputare a porte chiuse la prossima partita di Campionato*;

### **FATTO**

la A.S.D. Follonica Hockey ha proposto appello avverso il provvedimento disciplinare del G.U.N. di cui in epigrafe, con cui venivano irrogate € 1.000,00 di ammenda alla Società, statuendo inoltre, nei confronti della medesima, l'obbligo di disputare a porte chiuse la successiva partita di campionato (recidiva vedi C.U. n. 40 del 6/3/13).

Premetteva la ricorrente che, dalla analisi del referto degli Ufficiali di Gara, emergeva come gli stessi fossero stati apostrofati dal pubblico locale ma che l'uscita dall'impianto fosse avvenuta in tutta tranquillità. Sosteneva poi che, sia durante la gara che nelle fasi successive, non era risultata assolutamente percepibile alcuna offesa di gruppo – e, quindi la Società non aveva potuto mettere in atto alcun comportamento correttivo – e che l'ammenda risultava in ogni caso sproporzionata.

Chiedeva quindi la revoca/annullamento del provvedimento e, in subordine, l'applicazione delle sanzioni nella misura minima.

### **MOTIVI**

La Commissione ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

Il comportamento tenuto dal pubblico - peraltro assolutamente deprecabile (come anche riconosciuto dalla ricorrente) e sanzionabile - non avendo comportato (come si rileva dagli atti) né la richiesta, da parte degli U.d.G., di un qualsiasi intervento dei dirigenti della Società ricorrente né conseguenze sul tranquillo svolgimento della gara, non risulta, infatti, di particolare gravità.

Il riferimento alla recidiva contenuta nell'impugnato provvedimento non appare, inoltre, conferente in quanto la fattispecie di cui al soprarichiamato Comunicato Ufficiale. n. 40/13 si appalesa di diversa e ben più grave portata (offese e sputi ad un giocatore avversario, U.d.G. e dirigenti).

Si ritiene quindi giusto contenere la sanzione nell'ammenda irrogata dal Giudice Unico Nazionale paria d € 1.000,00.

**P.Q.M.**

La C.A.F., in accoglimento parziale del ricorso proposto dall'ASD Follonica Hockey:

revoca l'obbligo di disputare a porte chiuse la prossima partita di campionato.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Dispone la restituzione della metà delle tassa di reclamo.

F.to Avv. Enrico VALENTINI - Presidente

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO - Componente estensore

F.to Avv. Gianluca SIMEONI - Componente